



FATTURAZIONE ELETTRONICA



Argomenti:

- 1) DESCRIZIONE FATTURA ELETTRONICA
- 2) SISTEMA DI INTERSCAMBIO - SDI
- 3) FATTURAZIONE ATTIVA
- 4) FATTURAZIONE PASSIVA
- 5) ESTEROMETRO
- 6) CONSERVAZIONE
- 7) SANZIONI




1) DESCRIZIONE

La fatturazione elettronica

- ▶ Chi è obbligato? Tutti i titolari di P.iva che fatturano ad aziende e/o a privati;
- ▶ Da quando? Dal 1° Gennaio 2019;
- ▶ Come? Inviando la fattura in formato XML (*eXtensible Markup Language*) all'Sdi (*Sistema di Interscambio*) che lo recapiterà al cliente;



Se non viene inviata la fattura elettronica, la stessa si considera non emessa.
Non saranno più valide le fatture emesse in modalità cartacea o inviate tramite e-mail in formato PDF, word, excel.



Corrispettivi



Verrà introdotto l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:

**Dal 1° luglio
2019**

- per i soggetti con un **volume d'affari superiore a 400 mila euro;**

**Dal 1° gennaio
2020**

- Per tutti gli altri

Chi è esonerato?

Sono esonerati dalla fatturazione elettronica:

- ▶ Operatori rientranti nel regime di vantaggio;
- ▶ Operatori rientranti nel regime forfettario;
- ▶ Piccoli produttori agricoli (V.A. <7.000 €);
- ▶ Le A.s.d. che fatturano < 65.000 €.

Per il solo anno 2019:

- ▶ Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria (medici, dentisti, farmacie, strutture sanitarie, etc.), limitatamente alle fatture in cui dati sono inviati al STS.



Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria



- Con il provvedimento del 20 dicembre 2018, il **garante della privacy** si oppone al sistema della fatturazione elettronica *con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria*.

Quali sono i vantaggi?



- ▶ **Abolizione dello Spesometro;**
- ▶ **Esenzione della comunicazione dei dati di contratti stipulati dalle società di leasing;**
- ▶ **Priorità sui rimborsi iva dalla trasmissione della dichiarazione;**
- ▶ **Riduzione di due anni del periodo di accertamento per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.**

Perché la fatturazione elettronica?



Con questo provvedimento, l'intento dello Stato Italiano è quello di:

- ▶ **Ridurre l'evasione fiscale;**
- ▶ **Ottenere più dati per la compilazione delle dichiarazioni annuali con dati precompilati;**
- ▶ **Introdurre una semplificazione fiscale.**

L'Italia è il **primo paese nell'Unione Europea** a introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B/B2C e, per tale motivo, sarà necessario che il legislatore acceleri nel semplificare gli adempimenti fiscali.


Altrimenti le imprese si ritroverebbero aggravati di ulteriori costi della burocrazia fiscale, e quindi invogliati ad aumentare la cosiddetta evasione «con consenso», oggi stimata in **15 miliardi di euro annui**.


2) SDI - Cos'è il Sistema di Interscambio?

Il Sdi è una sorta di «postino» che svolge i seguenti compiti:

- 1) **Verifica** se la fattura contiene i **dati obbligatori ai fini fiscali** (i medesimi della fattura cartacea) nonché l'indirizzo telematico (c.d. Codice Destinatario ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata;
- 2) **Controlla** che la **Partita IVA del fornitore** (c.d. cedente/prestatore) e la Partita IVA ovvero il Codice Fiscale del **cliente** (c.d. cessionario/committente) siano **esistenti**.

Le operazioni di controllo e di consegna possono variare da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni.





✓ In caso di **esito positivo** dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio **consegna la fattura** al destinatario comunicando, con una «ricevuta di recapito», a chi ha trasmesso la fattura, la data e l'ora di consegna del documento. In questo caso, un **duplicato della fattura elettronica** è messo a **disposizione** nelle rispettive aree riservate di «Fatture e Corrispettivi» del cliente e del fornitore (Consultazione → Dati rilevanti ai fini Iva). Il **duplicato ha lo stesso valore giuridico del file originale**.

✗ Se i controlli non vanno a buon fine, il Sdl «scarta» la fattura elettronica e invia al soggetto che l'ha trasmessa una «ricevuta di scarto» all'interno della quale sarà anche indicato il motivo dello scarto (posso re-inviarla con le correzioni entro 5 giorni).

3) FATTURAZIONE ATTIVA

Come fatturare?



- ✓ Tramite programmi gratuiti messi a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate** (procedura web portale «Fatture e Corrispettivi», Software scaricabile su Pc, App Fatturae);
- ✓ Utilizzo di **software privati**;
- ✓ Si può utilizzare una **PEC** (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all'indirizzo **sdi01@pec.fatturapa.it**

E l'indirizzo telematico?

Indirizzo PEC

- in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura «Codice Destinatario» con il valore «0000000» (sette volte zero) e il campo «Pec Destinatario» con l'indirizzo Pec comunicato dal cliente;

Codice destinatario

- Un **codice alfanumerico di 7 cifre**, in tal caso occorrerà compilare **solo** il campo della fattura «Codice Destinatario» con il codice comunicato dal cliente.

Per inviare correttamente una fattura elettronica è **indispensabile** che al suo interno sia riportato l'**indirizzo telematico** che il cliente ha comunicato al fornitore.

Se non ho l'indirizzo telematico?

CLIENTE PRIVATO O
CONDOMINIO

• <0000000> (7 volte zero)

CLIENTE CHE NON COMUNICA
INDIRIZZO TELEMATICO

• <0000000> (7 volte zero)

CLIENTE MINIMO,
FORFETTARIO

• <0000000> (7 volte zero)

CLIENTE P.IVA O PRIVATO
ESTERO

• <XXXXXXXX> (7 volte X)

Nel caso di consegna della copia cartacea o in PDF della fattura inviata elettronicamente è bene riportare la seguente dicitura:

“Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art.21 Dpr 633/72. L'originale del documento è consultabile presso l'indirizzo pec o codice SDI da Lei fornito oppure nella sua area privata dell'Agenzia delle Entrate”.

Termini per l'emissione, l'invio e la registrazione



Emissione

- Entro 10 gg dall'effettuazione dell'operazione

Invio al Sdl

- Entro mezzanotte del giorno di emissione

Registrazione

- Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni

Esigibilità

- Collegata all'effettuazione dell'operazione (non in base alla data di emissione della fattura) e si paga nel mese/trimestre di competenza ad eccezione per chi applica l'iva per cassa

Fattura differita



Emissione

- Entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione

Invio al Sdl

- Entro mezzanotte del giorno di emissione

Registrazione

- Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni

Esigibilità

- Collegata all'effettuazione dell'operazione (non in base alla data di emissione della fattura) e si paga nel mese/trimestre di competenza ad eccezione per chi applica l'iva per cassa

Esempio



Fattura ordinaria
incassata il
31.01.19

Emetto fattura
entro il 10.02.19

Registro la fattura
entro il 15.02.19

Pago l'iva il
16.02.19

Beni consegnati nel
mese di gennaio
2019

Emetto fattura
entro il 15.02.19

Registro la fattura
entro il 15.02.19

Pago l'iva il
16.02.19



**E LE FATTURE PER
AUTOCONSUMO, OMAGGI
E PASSAGGI INTERNI FRA
CONTABILITA' SEPARATE?**



**OBBLIGO DI
EMISSIONE
FATTURE
ELETTRONICHE
DA INVIARE AL
SDI**

Momento di effettuazione dell'operazione

Cessione di beni

- Per i **beni mobili**, al momento della **consegna o spedizione**;
- Per i **beni immobili**, al momento della **stipula** dell'atto di acquisto;
- In ogni caso, se prima del verificarsi degli eventi sopra indicati, viene **emessa fattura** o viene **pagato** il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata al momento della fatturazione o del pagamento.

Prestazione di servizi

- Al momento del **pagamento** del corrispettivo.

No sanzioni emissione fattura oltre il termine normativamente previsto

Fino al
30.06.19
Trimestrali

- Entro il giorno 15 del secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione

Fino al
30.09.19
Mensili

- Entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione

4) FATTURAZIONE PASSIVA

Semplificare la ricezione di una fattura elettronica:

Registrare l'Indirizzo Telematico presso il SDI

Viene abbinata alla propria Partita Iva una **Pec** ovvero un **Codice Destinatario** dove verranno ricevute tutte le fatture **indipendentemente dall'indirizzo inserito in fattura dal fornitore.**



Generare QR-Code

Viene generato un **codice bidimensionale** contenente: Dati anagrafici, Partita Iva ed Indirizzo telematico (se preventivamente comunicato al Sdi) **da mostrare al fornitore sotto forma di immagine** e dal quale quest'ultimo **acquisirà direttamente i dati per la fatturazione.**

Diritto alla detrazione (quando si scarica)



Detrazione

- **Sorge con l'effettuazione dell'operazione, se il documento viene ricevuto ed annotato entro il 15 del mese successivo**

Eccezioni

- **Operazioni effettuate nell'anno precedente, per le quali il relativo documento viene ricevuto ed annotato entro il 15 gennaio dell'anno successivo**
- **Nel caso in cui l'indirizzo telematico non fosse attivo, il diritto alla detrazione scatta dal momento di visualizzazione/ scarico della fattura**

Reverse Charge



Esterno (acquisti da UE ed Extra UE)

- non sussiste l'obbligo di emissione dell'autofattura in formato elettronico in quanto i dati relativi alle fatture ricevute dai fornitori esteri sono comunicati all'Agenzia mediante l'invio dell'Esterometro

Interno (acquisti art.17 ed art. 74)

- Si ammette l'emissione di un'Autofattura. Inoltre, è possibile inviare tale documento al Sistema di Interscambio per garantirne la conservazione.

5) ESTEROMETRO

Chi?

- Operatori **obbligati all'emissione della fattura elettronica**

Cosa?

- **Operazioni Trasfrontaliere** - cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti **non stabiliti nel territorio dello Stato**

Quando?

- **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione**

Eccezioni

- Per le sole fatture emesse, operazioni per cui viene **predisposta la fattura elettronica**
- **Importazioni documentate da bolletta doganale**

Imposta di bollo



Viene applicata anche per le fatture elettroniche l'imposta di bollo, pari a 2 euro per importi superiori ad euro 77,47. Tale imposta dovrà essere applicata alle fatture che non scontano l'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche potrà avvenire:

- solo con **modalità virtuale**;
- versando **F24** in un'unica soluzione **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** utilizzando il codice tributo **"2501"** ed **inserendo** come anno di riferimento **l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento**.

Il D.M. 17 giugno 2014, art 6, prevede che sulla fattura elettronica andrà apposta la dicitura **"assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17.6.2014"** (nel campo "Dati bollo" della fattura elettronica).

6) CONSERVAZIONE ELETTRONICA



- ▶ **Chi?** Tutti i soggetti che emettono e ricevono fatture elettroniche sono obbligati a conservarle elettronicamente
- ▶ **Come?** Tramite software privati o tramite l'Agenzia delle Entrate che mette a disposizione gratuitamente un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile dall'utente dalla sua area riservata dal «Fatture e Corrispettivi»
- ▶ **Perche?** Con il processo di conservazione elettronica a norma si avrà la garanzia - negli anni - di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa.



Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno l'obbligo di emettere le fatture elettroniche né l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, a meno che non comunichino al cedente/ prestatore l'indirizzo telematico su cui ricevere le fatture elettroniche.

In questo caso la conservazione elettronica diventa obbligatoria.

7) SANZIONI



ESTEROMETRO

- **2 EURO** per ogni fattura omessa o per cui si sbaglia la trasmissione per un massimo di 1.000 euro a trimestre;
- **1 EURO** per ogni fattura, nel limite di 500 euro a trimestre: se l'invio è effettuato entro i successivi 15 giorni dalla scadenza.

FATTURE ELETTRONICHE

- Sanzioni comprese tra il **90% e il 180%** dell'imposta relativa alla fattura non emessa in formato elettronico;
- Per il cessionario/committente che non provvede alla regolarizzazione dell'operazione tramite Autofattura inviata al Sdl la sanzione prevista è pari al **100% dell'imposta**, con un minimo di 250 euro.



ATTENUAZIONE SANZIONI INVIO TARDIVO 1° SEMESTRE 2019

- **Per il primo semestre 2019** (prorogato al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili) **non si applicheranno sanzioni nei confronti degli operatori che emettono la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, entro il termine della liquidazione periodica Iva, cioè entro il giorno 15 del mese successivo per i contribuenti mensili ed entro il giorno 15 del secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali.**
- Le sanzioni saranno, invece, ridotte dell'80% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione del periodo (mese o trimestre) successivo a quello di riferimento.



Grazie!